
COMUNE DI MORGEX



COMMUNE DE MORGEX

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

Art. 1 – Generalità	pag.3
Art. 2 – Finalità	pag.3
Art. 3 – Idoneità di sistema	pag.3
Art. 4 – Caratteristiche degli impianti	pag.3
Art. 5 – Centrale di controllo	pag.4
Art. 6 – Persone autorizzate ad accedere alla centrale di controllo	pag.4
Art. 7 – Responsabile della gestione e del trattamento dei dati	pag.4
Art. 8 – Nomina degli incaricati e dei preposti. Gestione dell'impianto di videosorveglianza	pag.5
Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave	pag.5
Art. 10 – Divieti e prescrizioni	pag.6
Art. 11 – Rilevazione di un reato e di situazioni rilevanti ai fini della sicurezza o della protezione civile	pag.6
Art. 12 – Conservazione delle immagini e custodia dei supporti	pag.6
Art. 13 – Informativa ai cittadini ed esercizio dei diritti dell'interessato	pag.7
Art. 14 – Localizzazione degli impianti	pag.7
Art. 15 – Disposizioni attuative del presente Regolamento	pag.7
Art. 16 – Norma di rinvio	pag.7
Art. 17 – Pubblicità del Regolamento	pag.8
Art. 18 – Entrata in vigore	pag.8

Art. 1 **GENERALITÀ**

Il Comune di Morgex si sviluppa su un territorio di Kmq. 43,30 e si connota per la suddivisione della popolazione tra il capoluogo e le sue frazioni. La popolazione complessiva è di 2.076 abitanti al 31/10/2011. Nel capoluogo sono ubicati gli uffici comunali. Al fine di ottimizzare la percezione del livello di sicurezza sociale, si ritiene necessario realizzare idonei strumenti di supporto per gli operatori di polizia.

L'Amministrazione comunale di Morgex, pertanto, nell'ambito delle norme relative alle proprie funzioni istituzionali, intende disporre per l'installazione, lungo alcune strade, in alcune piazze ed aree del Comune, sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio.

L'installazione e l'utilizzo degli impianti in argomento sarà disciplinato dalle norme che seguono nei limiti della sotto elencata normativa:

- Deliberazione del Garante per la Privacy del 29 aprile 2004;
- Deliberazione del Garante per la Privacy del 08 aprile 2010.

Art. 2 **FINALITÀ**

Il sistema di videosorveglianza e telecontrollo del territorio, con integrazione di pannelli indicativi della loro presenza, è finalizzato:

- a) alla sicurezza urbana ed alla tutela del territorio;
 - b) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - c) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
 - d) a rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
 - e) a controllare determinate aree;
- tutelando, in tal modo, coloro che più necessitano di attenzione, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

Art. 3 **IDONEITÀ DI SISTEMA**

Il sistema, di cui al precedente articolo 2, deve consentire:

- la possibilità di gestire le immagini anche dalla centrale operativa, con riguardo a tutte o alcune delle postazioni di video controllo, attraverso la individuazione di obiettivi sensibili o di condotte capaci di determinare turbativa, allo scopo di rendere attivabili, con immediatezza e efficienza d'intervento l'azione degli agenti della forza pubblica;
- rilevare eventuali fatti identificati di ipotesi di reato, nonché stati di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, provvedendo a consentire con immediatezza l'intervento degli operatori delle Forze dell'Ordine.

Art. 4 **CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI**

Il sistema di rilevazione adottato è basato sul trasporto di dati multimediali (dati audio/video, numerici e statici, immagini, allarmi), utilizzando moderni strumenti e reti di trasmissioni dati.

Gli impianti per la raccolta dati impiegabili possono essere alternativamente:

- a. telecamere a colori ad elevata sensibilità e brandeggiabili, alloggiare in contenitori a tenuta stagna, installate su pali ad altezza di almeno mt.4 con inclinazione tale da garantire la

migliore inquadratura del tratto stradale da monitorare e dotata di dispositivi diagnostici di autocontrollo;

b. telecamere fisse, con puntamento standard su posizioni predeterminate;

La centrale di controllo, installata presso il C.E.D. (locale server) del Comune di Morgex, è il punto di convergenza di tutti i dati raccolti ed è dotata degli apparati per l'interfacciamento dei vari sistemi. I dati rilevati possono essere raccolti e memorizzati su appositi sistemi di registrazione ivi ubicati.

Per le finalità di migliore gestione della sicurezza dei dati e per la più ampia capacità d'intervento operativo, presso l'Ufficio di Polizia, sito al pianoterra del Municipio, e presso la locale stazione dei Carabinieri potranno essere installate, in posizione remota, terminali tecnologicamente avanzati, idonei a ricevere la visualizzazione delle riprese effettuate in tempo reale dalle telecamere, per le esclusive finalità d'intervento legate a motivi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Art. 5

CENTRALE DI CONTROLLO

La centrale di controllo e rilevazione, attiva 24 ore su 24, è posta all'interno del C.E.D. (locale server) comunale.

L'accesso al locale della centrale può avvenire solo attraverso un'unica porta munita di serratura di sicurezza ed è servito esclusivamente da finestra.

Art. 6

PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA CENTRALE DI CONTROLLO

Alla centrale hanno accesso il responsabile della gestione e del trattamento dei dati e gli incaricati addetti ai servizi, indicati ai successivi articoli 7 e 8.

Accessi di persone diverse da quelli innanzi citate devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile. L'autorizzazione deve contenere anche il motivo dell'accesso e, se possibile, il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connesse alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione ed alla pulizia del locale.

Il responsabile della gestione e del trattamento fornisce direttive atte ad evitare assunzione o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso solo per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia della sala server. Gli incaricati dei servizi, di cui al presente regolamento, vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti allo scopo per il quale è stato autorizzato l'accesso.

Nella centrale è tenuto il registro degli accessi, su cui saranno annotate, a cura degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita e quant'altro necessario alla sua identificazione, il motivo dell'accesso, i dati eventualmente assunti con la sottoscrizione dell'incaricato della vigilanza.

Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati di cui al registro.

Art. 7

RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Sindaco designa e nomina, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 e dell'art. 5, 3° comma, del D.P.R. 22 giugno 1999 n°250, il Responsabile

per la gestione ed il trattamento dei dati nell'ambito dell'Ufficio Segreteria del Comune di Morgex e dell'Ufficio di Polizia Locale e, fra questi ultimi, coloro che espletano i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12, 1° comma, lett. e) del D. Lgs. n°285.

Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti del Comune e dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Egli custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle registrazioni, nonché le password per l'utilizzo dei sistemi.

Con l'atto di nomina, al Responsabile saranno affidati i compiti connessi allo svolgimento dell'incarico.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui al Titolo II del D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso l'Ufficio Segreteria o presso l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Morgex, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art. 17 del D.P.R. 31 marzo 1998 n°501.

Art. 8

NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI. GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il Responsabile designa e nomina incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti alla Polizia Locale, dandone informazione al Sindaco.

Gli incaricati saranno scelti tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti alla Polizia Locale, idonei a svolgere anche funzioni di polizia giudiziaria. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, almeno due preposti alla custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla centrale ed agli armadi per la conservazione dei dati immagazzinati presso la sala server del Comune di Morgex.

Art. 9

ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile ed agli incaricati indicati nei precedenti articoli 7 e 8.

Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.

Il responsabile e gli incaricati, previa comunicazione scritta ai preposti, potranno autonomamente variare la propria password.

I preposti comunicheranno ogni variazione effettuata entro 24 ore dall'evento al responsabile.

Art. 10
DIVIETI E PRESCRIZIONI

Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196, e dalle successive modificazioni, a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere devono permanentemente mantenere un livello di ingrandimento tale da non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione, salvo nelle ipotesi di cui al successivo articolo 14.

É, comunque, assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie delle quali si viene a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento.

É, altresì, vietato riprendere ed utilizzare le immagini che, anche accidentalmente, dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n°300 (Statuto dei Lavoratori), ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

É, comunque vietato inquadrare le abitazioni private, anche attraverso puntamento diretto o indiretti degli ingressi, dei balconi, delle finestre.

Art. 11
RILEVAZIONE DI UN REATO E DI SITUAZIONI RILEVANTI
AI FINI DELLA SICUREZZA O DELLA PROTEZIONE CIVILE

Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o dell'intervento della protezione civile, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi della Polizia Giudiziaria. o della Protezione Civile perché pongano in atto gli opportuni interventi sul territorio.

In caso di reato o di situazioni di pericolo, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 9, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Art. 12
CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E CUSTODIA DEI SUPPORTI

Le immagini immagazzinate sono conservate nel dispositivo DVR di registrazione.

Esse sono numerate con sistema alfanumerico. Il responsabile e gli incaricati conservano un registro nel quale sono annotati i dati numerici ed anonimi dell'infrazione per l'identificazione delle immagini all'interno della singola, la data dell'infrazione e quella di cancellazione dell'immagine, e la firma degli incaricati.

Infatti, ferme restando le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196, tutte le immagini rilevate e conservate sono accessibili per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale, come disposta dal 4° comma dell'art. 3 del D.P.R. n°250/1999. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre Pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati, in conformità agli scopi perseguiti dal Comune o a precise disposizioni di legge.

La cancellazione delle immagini avviene mediante sovra scrittura. L'impianto viene programmato per la cancellazione automatica attraverso il citato sistema decorso il termine di cui al successivo comma 6 del presente articolo.

La durata della conservazione deve essere limitata a 7 giorni successivi al giorno di rilevazione.

Salvo che ricorrano le ipotesi previste dal precedente punto 4 del presente articolo, le registrazioni andranno cancellate entro 7 giorni dalla data di immagazzinamento dei dati.

Art. 13

INFORMATIVA AI CITTADINI ED ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

Con cartelloni verticali, e/o con pannelli a messaggio variabile, posti sulle vie di accesso alla città, i cittadini saranno informati che nel Comune di Morgex è in funzione il servizio di videosorveglianza e telecontrollo ambientale, per gli scopi e con le finalità di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

Con adeguate forme di pubblicità sarà indicata la struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al Titolo II del D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196.

Il Sindaco e la Giunta Comunale potranno, altresì, prevedere altre forme di pubblicità e di informazione periodica.

Art. 14

LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Barefooting 01 – Inizio percorso, direzione Courmayeur;
2. Barefooting 02 – Dopo fango, direzione Courmayeur;
3. Barefooting 03 – Dopo fango, direzione Aosta;
4. Barefooting 04 – Fine percorso, direzione Courmayeur;
5. Barefooting 05 – Presso campetto, direzione Aosta;
6. Barefooting 06 – Tribuna campo, direzione Aosta;
7. Piazzale Barefooting – Piazzale, rafting, zona verde, maneggio;
8. Casa Acqua Dx – S.S.26 - fermata pullman, direzione Courmayeur;
9. Casa Acqua Sx – S.S.26 - fermata pullman, direzione Aosta;
10. Cimitero – Piazzale ingresso;
11. Ex Cappella – Incrocio scuole, biblioteca, bagni, ex-cappella;
12. Ferrovia Dx – Accesso zona sportiva, passaggio a livello;
13. Ferrovia Sx – Accesso barefooting e rafting;
14. Fontana Acqua – Distributore acqua;
15. Garage – Accesso palestra, garage, ex-scuole medie;
16. Municipio – Incrocio Via Valdigne, Via Gran S.Bernardo, Piazza Principe Tomaso, Via Trinceramenti;
17. Poliambulatorio – Incrocio Viale del Convento, Strada del Villair, Cimitero;
18. Rotonda – Incrocio S.S.26, Via Valdigne, Strada Saint Marc;
19. Scuole – Viale del Convento, parcheggio Scuole;
20. Sottopasso 1 – Piazza Assunzione, S.S.26;
21. Sottopasso 2 – Via Gran S.Bernardo, Piazza Assunzione;
22. Sottopasso 3 – Sottopasso pedonale, direzione Capoluogo;
23. Stazione – Angolo parcheggio, zona conferimento rifiuti;
24. Stazione 2 – Lato binari, direzione Courmayeur.

Art. 15

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 “Il Codice in materia di protezione dei dati personali”, e rappresenta il disciplinare per l'uso dei servizi. Questo Regolamento non rientra nella casistica soggetta alla *verifica preliminare* del Garante per la Protezione dei dati personali (provvedimento 08 aprile 2010).

Con apposite deliberazioni della Consiglio Comunale, al presente Regolamento verranno apportate tutte le eventuali modifiche che dovessero essere suggerite dalle indicate Autorità e sarà adeguato ad ogni emananda disposizione di Legge in materia, per consentire la continuità del servizio di videosorveglianza.

Art. 16

NORMA DI RINVIO

Per quanto previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 17

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n°241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito Internet del Comune.

Art. 18

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale, che lo approva.